

IMPOSTE INDIRETTE

Finanziamento fruttifero con registro fisso

di **Alessandro Bonuzzi**

Già da qualche anno le **verifiche** del Fisco si stanno focalizzando sui **finanziamenti** erogati dai soci in favore della società, al fine di scovare una qualche **irregolarità**, soprattutto con riguardo al comparto dell'**imposta di registro**.

È quello che è accaduto anche nel caso oggetto della **sentenza** della [Corte di Cassazione n. 29383](#) depositata in data **13.11.2019**.

La controversia da cui è scaturita la pronuncia deriva da un accertamento operato dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una Srl, rea di non aver assoggettato ad imposta di registro nella **misura proporzionale del 3%**, ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa Parte Prima del **D.P.R. 131/1986**, **due delibere** dell'**assemblea dei soci** con le quali era stato approvato un **finanziamento fruttifero di soci soggetti Iva** e, successivamente, l'**integrazione** di tale prestito originario.

Preoccupa, e non poco, che sia la **CTP di Milano** che la **CTR della Lombardia** abbiano **ritenuto corretto l'operato dell'Amministrazione finanziaria** e, quindi, l'applicazione dell'**imposta di registro in misura proporzionale**. Ciò in ragione del fatto che il finanziamento doveva configurarsi come **prestazione a contenuto patrimoniale**, con conseguente **esclusione** dalla **assoggettabilità** all'**Iva**, atteso che la disposizione che regola l'esenzione dall'imposta unionale, l'[articolo 10 D.P.R. 633/1972](#), era da intendersi riferita solo alle **prestazioni inerenti al prestito**, ma **non al finanziamento** in senso stretto. Dunque, **non poteva** essere **invocato** il **principio di alternatività Iva-registro** stabilito dall'[articolo 40 D.P.R. 131/1986](#).

Fortunatamente la Corte di Cassazione ha **invertito** le sorti della causa, **accogliendo i motivi** del **contribuente** che, nel ricorso presentato, ha:

- dedotto la **violazione del principio di alternatività Iva-registro**, poiché l'operazione di finanziamento, generando **interessi**, rientrava a tutti gli effetti nel campo di applicazione dell'Iva, sebbene in regime di esenzione, e dunque doveva scontare l'**imposta di registro solo in caso d'uso** e comunque in misura fissa;
- sostenuto che il registro in misura proporzionale non poteva ritenersi applicabile al **verbale** di delibera societaria **non costituendo** questo un **documento negoziale**, né potendo avere esso ad oggetto **prestazioni patrimoniali**, siccome rappresentava cosa diversa rispetto al finanziamento dei soci. Di talché, il **verbale non poteva essere ricondotto all'elenco contenuto nell'articolo 4 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986**, bensì all'[articolo 9](#) della **Tabella** del decreto medesimo, secondo cui

per gli **atti delle società diversi da quelli indicati nell'articolo 4** non vi è l'**obbligo di registrazione**.

A parere della Suprema Corte è oramai **pacifico** che un **finanziamento fruttifero** effettuato da parte di **soci soggetti passivi Iva** costituisce un'operazione **rientrante nel campo di applicazione dell'Iva**, ancorché **esente**.

Infatti, dal **combinato disposto** dall'**articolo 3, comma 2**, dall'**articolo 10, comma 1, numero 1**, e dall'[articolo 13, D.P.R. 633/1972](#), si evince che l'elemento giustificante il **presupposto oggettivo** dell'Iva è rappresentato dalla presenza di un **corrispettivo**, ossia degli **interessi** che maturano in favore dei soci e che la società deve corrispondere a questi.

Pertanto, nel caso in esame andava applicato il **principio di alternatività Iva-registro**, così che l'imposta d'atto era dovuta in **misura fissa**, e non proporzionale, nonché in **caso d'uso** ex [articolo 5 D.P.R. 131/1986](#).

Vale dunque il più volte affermato **principio** secondo cui *“In tema d'imposta di registro, alla luce del principio dell'alternatività con l'Iva, **gli atti sottoposti**, anche solo teoricamente, perché di fatto **esentati**, a quest'imposta **non debbono scontare quella proporzionale di registro**. In particolare, poiché secondo gli articoli 5, comma 2, del DPR n. 131 del 1986, e 1, lettera b), dell'allegata Tariffa, parte seconda, sono sottoposte a **registrazione in caso d'uso**, e **scontano l'imposta in misura fissa**, le **scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto**, fra cui le **“prestazioni di servizi”**, nelle quali la legge sull'Iva (articolo 3, comma 2, n. 3, del DPR n. 633 del 1972) comprende i **prestiti in denaro**, questi, ancorché siano poi **esentati** dall'imposta stessa dal successivo articolo 10, n. 1, quando possano considerarsi “operazioni di finanziamento”, tuttavia, essendo in astratto soggetti all'Iva, non sono soggetti all'imposta proporzionale di registro. Nel che è poi l'orientamento prevalente di questa corte” (Cassazione n. 24268/2015).*



Seminario di specializzazione
**IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ
NORMATIVE E CASISTICA PRATICA**
Scopri le sedi in programmazione >